

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. IV-bis
n. 5

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **VINCENZO SCOTTI**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELL'INTERNO *PRO-TEMPORE*, NONCHÈ DEL SIGNOR **ALESSANDRO VOCI**

ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 110 e 314 del codice penale (peculato)

**Trasmessa dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma**

il 2 maggio 1996

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 13 maggio 1996

Al Presidente del Senato della Repubblica

R O M A

Roma, 2 maggio 1996

Trasmetto gli atti relativi al proc. n. 57/93 Coll. con la relazione del Collegio per i reati ministeriali, riguardante la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Scotti Vincenzo e Voci Alessandro per il reato di cui agli articoli 110 e 314 codice penale.

Il Procuratore della Repubblica
(F.to Dr. Michele COIRO)

Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)

Roma, 16 aprile 1996

Il Collegio così composto:

PRESIDENTE: dott. Ivo Greco

GIUDICE: dott. Maria Rosaria Euforbio

GIUDICE: dott. Maria Rosaria Brunetti

ha emesso la seguente

RELAZIONE

Nei confronti di Scotti Vincenzo e Voci Alessandro.

Con nota del 12 novembre 1993, diretta a questo Collegio, la Procura presso il Tribunale di Roma esponeva - fra l'altro - quanto segue:

«In data 28 ottobre 1993 Broccoletti Maurizio indagato in ordine al reato di peculato (articolo 314 codice penale) nell'ambito dell'indagine sui fondi riservati del SISDE, si presentava al Procuratore della Repubblica per rendere dichiarazioni spontanee ai sensi dell'articolo 374 del codice procedura penale.

Produceva documentazione in fotocopia proveniente dal SISDE e relativa a spese di diversa natura a suo dire non rientranti nei fini istituzionali del Servizio; produceva inoltre la registrazione di conversazioni fra dipendenti dello stesso Servizio.

In particolare il Broccoletti riferiva che Timpano Ugo e Locci Salvatore, responsabili della gestione dei fondi riservati, avevano rivelato che all'epoca della loro gestione predisponavano ogni mese una busta contenente la somma di 100 milioni recante la dicitura «per il Ministro» che loro stessi consegnavano al direttore del SISDE dell'epoca, prefetto Malpica. Riferiva inoltre che la registrazione di cui sopra conteneva anche un colloquio fra Galati Antonio ed il citato Locci nel corso del quale si parlava anche della suddetta busta.

In data 30 ottobre 1993, Malpica Riccardo, arrestato a seguito di ordinanza di misura cautelare in carcere disposta dal GIP, dichiarava che quanto riferito dal Broccoletti in ordine alla busta per il Ministro, era vero e che detta consuetudine era già in uso al momento in cui aveva preso possesso della carica di direttore del SISDE nel febbraio 1987. Precisava inoltre che aveva personalmente provveduto alla consegna mensile della somma di 100 milioni al Ministro Scalfaro

e che l'erogazione era cessata non appena quest'ultimo aveva esaurito il suo mandato.

In data 2 novembre 1993 Galati Antonio, anche lui arrestato su ordinanza del GIP, confermava di aver dato al Broccoletti fotocopie di documenti attinenti la gestione dei fondi riservati del SISDE da lui conservati durante il periodo in cui ne aveva curato l'amministrazione, producendone a sua volta gli originali. In ordine al denaro corrisposto al Ministro dell'interno il Galati confermava quanto dichiarato dal Broccoletti sia in relazione alle rivelazioni fatte dal Timpano e dal Locci sia per quello che riguarda la registrazione contenente il colloquio da lui avuto con il Locci.

Venivano successivamente interrogati, come persone informate sui fatti Timpano Ugo e Locci Salvatore rispettivamente l'1 ed il 2 novembre 1993. Sostanzialmente entrambi confermavano le circostanze relative alle buste predisposte per il Ministro».

La Procura riferiva inoltre che della documentazione prodotta dal Broccoletti e dal Galati faceva parte:

a) una prima nota spese per lire 1.064.202.900, recante la data 25 maggio 1992 e sottoscritta dal Prefetto Voci, all'epoca direttore del SISDE (con allegati elenchi di mobili ed arredi vari per l'ufficio e per l'abitazione del ministro Scotti);

b) una seconda nota relativa alle spese insolite alla data del 28 agosto 1991 a firma del Malpica con allegato l'elenco dei lavori eseguiti presso l'abitazione del ministro Scotti in via Marianna Dionigi n. 16 in Roma.

In data 10 novembre 1993 erano state poi raccolte le spontanee dichiarazioni degli *ex* Ministri dell'interno, Vincenzo Scotti e Antonio Gava i quali avevano ammesso che il SISDE aveva loro corrisposto, durante i loro mandati, mensilmente varie somme di denaro ma di non averne fatto uso personale. La gestione di dette somme era stata, infatti, da loro delegata ai rispettivi capi di gabinetto Lauro Raffaele e Lattarulo Antonio, i quali le avevano impiegate per fini istituzionali. Quanto alle somme relative all'appartamento di Via Marianna Dionigi n. 16, lo Scotti aveva ammesso che a seguito dei lavori di sicurezza eseguiti nella sua abitazione si erano verificate infiltrazioni d'acqua che avevano reso necessaria la sostituzione dell'arredamento danneggiato.

Tanto premesso, la Procura di Roma ravvisava a carico degli *ex* Ministri Scotti e Gava l'ipotesi di peculato di cui all'articolo 314 del codice penale per le somme loro corrisposte dal direttore *pro-tempore* del SISDE, reato che peraltro andava ascritto, a titolo di concorso, anche al Malpica Riccardo, Voci Alessandro, Lattarulo Antonio e Lauro Raffaele, e chiedeva che questo Collegio svolgesse le necessarie attività istruttorie. In particolare chiedeva che venisse accertato - mediante richiesta di informativa agli organi di controllo dei Servizi - se rientrasse nei fini istituzionali del SISDE l'integrazione dei fondi riservati del Ministro dell'Interno e se e in che modo le somme comunque erogate dal SISDE fossero state contabilizzate dal Ministero stesso.

Questo Collegio procedeva ad una ampia istruttoria acquisendo agli atti, fra l'altro, la relazione a suo tempo stesa dalla Commissione Mini-

steriale all'uopo costituita per accertare la regolarità di gestione dei fondi del SISDE e le eventuali deviazioni verificatesi (DD.MM. 29 giugno e 9 luglio 1993).

Quanto agli accertamenti presso gli organi di controllo del SISDE il presidente del Comitato Parlamentare per i servizi faceva presente a questo Collegio, che a lui aveva avanzato richieste al riguardo, che «l'inderogabile principio della segretezza, stabilito dalla legge n. 801 del 1977 a tutela delle finalità e delle attività del Comitato, sottraeva all'organismo parlamentare la possibilità di trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria come a qualunque soggetto dell'ordinamento» (f. 48).

Nel frattempo la Procura, con nota 9 maggio 1994 (f. 69) precisava che occorreva procedere nei confronti di Scotti Vincenzo e di Voci Alessandro per il reato di peculato, anche in relazione all'acquisto degli arredi per l'abitazione sita in Roma via Marianna Dionigi n. 16.

Il Collegio procedeva all'interrogatorio degli indagati, all'esame di numerosi testi ed a confronti; acquisiva, inoltre, varia documentazione ed avanzava richieste di informazioni alla Pubblica amministrazione.

Disponeva, infine, l'allegazione agli atti, con provvedimento del 27 gennaio 1994, della lettera 25 gennaio precedente inviata dal Presidente del Consiglio dei ministri Carlo Ciampi e concernente la tutela dell'attività essenziale dei servizi per la sicurezza dello Stato.

All'esito delle indagini, il Collegio richiedeva ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 le conclusioni definitive al Pubblico Ministero, che con nota 10 febbraio 1995 chiedeva di avanzare al Presidente del Senato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Scotti Vincenzo e Voci Alessandro in ordine al seguente reato:

«Reato p. e p. dagli articoli 110 e 314 codice penale perchè, in concorso tra loro, il Voci nella sua qualità di Direttore del SISDE disponeva l'acquisto di arredi per il costo di 530 milioni con fondi destinati alle spese riservate del SISDE per l'abitazione del Ministro dell'interno *pro-tempore* onorevole Vincenzo Scotti, il quale li riceveva e se ne appropriava senza titolo. In Roma maggio 1992».

Il Pubblico Ministero chiedeva, invece, disporsi l'archiviazione della posizione di Voci Alessandro in ordine all'ipotesi di reato di cui agli articoli 314 e 323 del codice penale, relativa all'erogazione di somme mensili al Ministro dell'Interno, per non aver commesso il fatto e delle posizioni di Gava Antonio, Malpica Riccardo, Lattarulo Antonio e Lauro Raffaele in ordine alla stessa ipotesi di reato perchè il fatto non sussiste.

* * *

Il Collegio deve preliminarmente far rilevare come, nelle conclusioni definitive, il Pubblico Ministero abbia ommesso di indicare fra gli indagati, in ordine a questi ultimi reati (314 e 323 del codice penale) Scotti Vincenzo che, invece, figurava fin dalla prima nota 12 novembre 1993 del Pubblico Ministero (f. 2 fasc. Pubblico Ministero) quale percettore di somme mensili erogate dal SISDE.

Si tratta di una mera omissione che va eliminata con la integrazione delle richieste finali.

Ciò posto ritiene il Collegio che le conclusioni della Procura meritino accoglimento.

* * *

Per quanto attiene all'arredamento dell'abitazione dell'allora Ministro Scotti, la documentazione a suo tempo fornita dal Galati in originale (e dal Broccoletti in copia) (f. 62 fasc. Pubblico Ministero) pone in tutta evidenza uno sperpero di denaro pubblico, da non consentire giustificazione di sorta. Basta considerare che nell'importo complessivo di lire 530 milioni figura una spesa di lire 41 milioni, per una non meglio specificata percentuale del 10 per cento e, addirittura, l'importo di lire 87.048.500 per «IVA al 19 per cento» mai corrisposta al fisco perchè trattavasi di lavori non fatturati (cfr. vol. 3-f. 159).

Fra gli arredi figurano: ben 6 divani per lire 36 milioni, tappezzeria a tutte le pareti per lire 75 milioni, 2 librerie per lire 30 milioni (lire 15 milioni + 15), mobili antichi per arredo salotti (consolle della fine del '700 che sostituiscono «tavolini in stile ultimo '800 rifatti» (Vol. 3-f. 159), il tutto per lire 56 milioni, 2 tappeti per lire 22 milioni, letto con spalliera di ottone per lire 10 milioni, che il Salabè definirà poi (vol. 3-f. 159) «una bella spalliera di ottone napoletana del '600 che fu molto difficile trovare», oltre ai mobili per il salotto (grande) per il salotto (piccolo) per la camera da letto, comodini, tendaggi, poltrone, parete scorrevole in legno, armadio grande guardaroba ecc.

Si trattò, dunque, dell'intero arredamento dell'abitazione la cui fornitura, peraltro pregevole e, soprattutto, costosissima, non può in alcun modo essere collegata con le infiltrazioni d'acqua che si verificarono a seguito dei lavori; e ciò a prescindere dal rilievo che se le infiltrazioni si verificarono a causa di una cattiva esecuzione delle opere, di tale inconveniente avrebbe dovuto rispondere solo l'impresa appaltatrice.

Il nesso casuale, peraltro, fra le infiltrazioni e la necessità di un nuovo arredamento è escluso dalle stesse dichiarazioni dello Scotti il quale chiese all'architetto Salabè, che aveva curato la fornitura dell'arredamento, «quali fossero gli oneri a mio carico e quali invece riguardanti altri eventualmente responsabili dei danni». È lo stesso Scotti, dunque, che riconosce come la responsabilità dei danni ricadesse sull'esecutore delle opere e non sul SISDE e che l'arredamento dovesse comunque comportare un onere a suo carico. Ma non ostante le reiterate richieste fatte al Salabè, il costo, nella sua totalità, fu fatto gravare sui fondi riservati del SISDE; la cosa fu, poi, avallata dallo Scotti per avere egli proceduto - come d'uso - all'approvazione del rendiconto. Nè vale a disculpare lo Scotti l'incarico che egli assume di aver conferito ad un non meglio identificato «avvocato civilista» di curare i suoi interessi «per quanto attiene la vicenda» nè la sua dichiarazione, invero tardiva, di essere «pronto a pagare quanto di (sua) competenza» (f. 83 fasc. Pubblico Ministero). Sta di fatto che egli consentì l'erogazione di così cospicue somme senza impedire, come avrebbe dovuto fare in virtù della sua funzione di controllo, che fosse posto a carico del SISDE l'intero importo.

Quanto alla posizione del Prefetto Voci, egli approvò l'erogazione delle somme, apponendo in calce all'elenco delle spese, la sua sigla che

poi ha riconosciuto come autentica. Alla domanda, postagli dal Salabè di indicare quale fosse l'importo da porre a carico dello Scotti, il Voci rispose: «Lei dal Ministro non deve prendere un soldo. È un conto che faremo noi col Ministro» (Vol. 3 pag. 160). Ma ciò non avvenne mai.

Il Voci consentì che venisse corrisposto al Salabè (cfr. ff. 60 e 62 fasc. del Pubblico Ministero) anche l'importo di lire 87 milioni per IVA, ben sapendo che i pagamenti venivano eseguiti con fondi riservati e, quindi, senza emissione di fattura.

Per le sue esposte argomentazioni, non potendosi procedere all'archiviazione, va richiesta al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

* * *

Uguualmente da condividersi sono le conclusioni del Pubblico Ministero in ordine alla seconda vicenda.

Va innanzitutto disposta l'archiviazione della posizione del Voci, indagato con Malpica, Scotti, Gava, Lauro e Lattarulo, non rivestendo egli la funzione di direttore del Sisde all'epoca in cui furono effettuate le erogazioni mensili in favore del Ministro.

Vanno richiamate, al riguardo, le dichiarazioni di Lauro rese al Collegio il 12 luglio 1994 (volume 2 pagina 305), ove egli colloca la cessazione delle contribuzioni Sisde al momento in cui il fondo riservato del Ministro dell'interno fu aumentato da un miliardo ad un miliardo e mezzo, il che avvenne - sempre secondo le dichiarazioni del Lauro - quando cessò l'incarico di Malpica, e cioè il 1° settembre 1991, giorno in cui divenne direttore del Sisde il prefetto Voci.

Diversa è la posizione degli altri indagati.

La corresponsione dei fondi del Sisde veniva eseguita per integrare il capitolo delle spese riservate previsto dal bilancio del Ministero dell'interno e che presentava modeste disponibilità o era del tutto prosciugato, come avvenne all'atto dell'insediamento del Lauro quale capo di Gabinetto (ivi - f. 305 e 307).

I Ministri Scotti e Gava erano perfettamente al corrente di tali erogazioni, tanto che ne avevano delegato la gestione ai loro rispettivi capi di Gabinetto (Lauro e Lattarulo), i quali tennero al riguardo una contabilità sommaria costituita da un registro generale e da verbali mensili di consistenza di cassa.

Tale documentazione su ordine del Ministro veniva trimestralmente distrutta (Volume 1 - f. 25).

La prassi di accettare integrazioni con fondi Sisde, invero instaurata in epoca antecedente all'assunzione delle funzioni di Ministro da parte di Gava e di Scotti, assume certamente caratteri di spiccata anomalia che ne hanno, poi, in epoca recente, consigliato la totale eliminazione.

Le anomalie possono essere così sinteticamente riassunte:

a) il trasferimento di fondi da un capitolo di bilancio all'altro si pone come una sostanziale modifica della stessa legge di bilancio che destina, per il raggiungimento di determinate finalità, importi ben precisi non modificabili se non con gli appositi provvedimenti previsti dalla legge;

b) le finalità individuate dalla legge n. 801 del 1977 per la utilizzazione dei fondi riservati da parte del Sisde, del Sismi e del Cesis sono essenzialmente quelle della «sicurezza» e della «informazione», mentre quelle del fondo spese riservate del Ministro dell'interno sono generiche, caratterizzate solo dalla riservatezza. Ne deriva che l'integrazione di questo fondo con somme destinate al Sisde comporta un ampliamento delle finalità di erogazione che può anche compromettere quelle peculiari degli organismi di sicurezza;

c) la integrazione finisce col confondere le funzioni di gestione, che spettano al direttore del Sisde, con quelle di controllo, che la legge attribuisce invece al Ministro (articolo 6, comma 2 della legge n. 801 del 24 ottobre 1977) creando una commistione di ruoli che - tenuto conto della mancanza di ogni rendicontazione (ivi articolo 19 comma 2) - impedisce qualsivoglia verifica.

Tuttavia, al di là di tali anomalie, sta il fatto che le erogazioni del Sisde ad altro organismo non elimina il carattere riservato della spesa, per cui le somme erogate dal Sisde conservano il regime proprio di tali spese, sottraendole ad ogni indagine volta ad accertare la definitiva destinazione.

L'avviso a suo tempo espresso con la lettera 21 gennaio 1994 (fascicolo 6 pagina 1) dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale la legge attribuisce «il coordinamento della politica informativa e di sicurezza» e la «tutela del segreto di Stato», è da condividere allorchè sostiene che «l'erogazione dei fondi riservati anche quando avviene in forma indiretta cioè attraverso canali istituzionali non appartenenti all'organismo di sicurezza» può considerarsi illecita solo quando sia «volta a perseguire personali profitti o costituisca comunque distrazione di pubblico denaro».

Nel caso di specie gli elementi raccolti portano ad escludere la sussistenza di tali profili.

Il prefetto Lauro, in ordine alla destinazione dei fondi riservati, ha precisato che gli stessi sono stati utilizzati per sorreggere, innanzitutto, la politica internazionale in tema di lotta alla criminalità organizzata, al traffico degli stupefacenti, al riciclaggio del denaro sporco, (volume 2 foglio 303) ovvero a contribuzioni ai prefetti che ne facessero richiesta per «motivi di sicurezza», o, ancora, per la gestione dei pentiti e in favore di familiari delle vittime del terrorismo o, infine, per fronteggiare l'emergenza albanese che si verificò in quegli anni (ivi foglio 309).

D'altra parte va evidenziato come le contribuzioni del Sisde, iniziate a causa delle aumentate esigenze di spesa che rendevano esiguo il fondo riservato del Ministero, siano cessate appena tale fondo fu integrato con nuovo stanziamento di bilancio, ciò che sembra escludere l'utilizzo a fini personali delle somme.

Non rivestendo il fatto estremi di rilevanza penale si impone, pertanto, in favore degli indagati Scotti Vincenzo, Gava Antonio, Malpica Riccardo, Lauro Raffaele e Lattarulo Antonio una pronuncia di archiviazione perchè il fatto non sussiste.

P. Q. M.

Visto l'articolo 8 legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

DISPONE

a) l'archiviazione del procedimento nei confronti di Voci Alessandro quanto all'erogazione di fondi Sisde al Ministro dell'interno per non aver commesso il fatto;

b) l'archiviazione del procedimento nei confronti di Gava Antonio, Scotti Vincenzo, Lattarulo Antonio, Lauro Raffaele e Malpica Riccardo in ordine al medesimo addebito perchè il fatto non sussiste.

Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma perchè ne dia comunicazione al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 8, comma IV della richiamata legge costituzionale, e dispone che copia del relativo provvedimento venga trasmessa agli interessati.

DISPONE

richiedersi al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere a carico di Scotti Vincenzo e Voci Alessandro per il seguente reato:

delitto p. e p. dagli articoli 110 e 314 del codice penale perchè in concorso tra loro, il Voci nella sua qualità di direttore del Sisde disponeva l'acquisto di arredi per il costo di 530 milioni con fondi destinati alle spese riservate del Sisde per l'abitazione del Ministro dell'interno *pro-tempore* onorevole Vincenzo Scotti, il quale li riceveva e se ne appropriava senza titolo.

In Roma maggio 1992.

A tal fine ordina rimettersi la presente relazione e gli atti relativi alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma per la loro immediata trasmissione al Presidente del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Il Collegio

(*F.to* Il Presidente Dott. IVO GRECO

F.to I Giudici Dott. Maria Rosaria EUFORBIO
Dott. Maria Rosaria BRUNETTI)

